



COMUNE DI BUSNAGO

Provincia di Monza e della Brianza

P.tta Marconi, 3 BUSNAGO 20874 tel. 039.682501 fax 039.6095041

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

NUMERO DELLA DELIBERA: 7 DEL GIORNO 17/03/2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA TASI PER L'ANNO 2018. CONFERMA ALIQUOTA

IL GIORNO 17/03/2018 ALLE ORE 09:30

presso la sala delle adunanze e previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti i sottoindicati componenti il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte iscritte all'Ordine del Giorno ad essi comunicato. All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presenti / Assenti	Cognome Nome	Presenti / Assenti
QUADRI DANILO	Presente	STRADA GIOVANNI	Assente
BERNAREGGI CHIARA	Presente	MARCANDALLI MAURO	Presente
		ANGELO	
VISCONTI MARTINO	Presente	PENDEZZA ANGELA ELDA	Presente
MARCANDALLI ANTONIO	Presente	TREMOLADA VALERIANO	Presente
FUMAGALLI ALESSANDRO	Presente	MARTINI PAOLO PRIMO	Presente
		SALVATORE	
GUZZI LUIGI	Presente	BEGHELLI CARLO	Presente
PACELLI LIDIA	Presente		

TOTALI PRESENTI N. 132

TOTALI ASSENTI N. 1

PARTECIPA alla seduta Il Segretario Generale Giuliani Enrico Maria

PARTECIPA alla seduta l'Assessore esterno Arch. Marco Spreafico

RISULTATO legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza Danilo Quadri nella sua qualità di Il Sindaco il quale dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato. La seduta è Pubblica

Il Sindaco riferisce della conferma relativa alle aliquote in vigore.
Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge Finanziaria 2018 n. 205 del 27/12/2018 che con il comma 37 proroga al 2018 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti. Si consente ai comuni di confermare, sempre per l'anno 2018, la maggiorazione della TASI già disposta per il 2017 ;

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC) (decorrenza 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

DATO ATTO che la citata legge 147 del 27/12/2013 così come modificata dal DL n. 16 del 6 marzo 2014, in merito alle aliquote e detrazioni stabilisce:

- Al comma 676: "l'aliquota di base della tasi è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 446/97 può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento";
- Al comma 677: "Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della tasi e dell'imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso 2014, nella determinazione delle aliquote tasi possono essere superati i limiti stabiliti dal primo nel primo e nel secondo periodo per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13 comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 214, detrazioni di imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinati con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011";
- Al comma 678: "per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della tasi non può superare l'1 per mille";

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale deve approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote tasi in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b) numero 2) del comma 682 dell'art. 1 della Legge 147/2013;

VISTA la legge di stabilità 2016 approvata con Legge 208 del 28/12/2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30/12/2015 che prevede:

- a) L'eliminazione della TASI per i proprietari e per gli inquilini sugli immobili residenziali adibiti ad abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni di lusso (A/1, A/8, A/9);
- b) L'assimilazione all'abitazione principale per gli immobili assegnati al coniuge in caso di separazione o divorzio;
- c) Riduzione della base imponibile IMU del 50% per gli immobili concessi in comodato gratuito a genitori o figli (il beneficio vale anche per la seconda casa posseduta nello stesso

comune adibita ad abitazione principale) purché in presenza di contratto regolarmente registrato entro il 20 gennaio;

TENUTO CONTO che la TASI finanzierà i servizi indivisibili erogati dal Comune elencati e quantificati come sotto specificato:

➤ Manutenzione strade	€ 24.000,00;
➤ Illuminazione pubblica	€ 230.000,00;
➤ Protezione civile	€ 5.570,00;
➤ Rimozione neve	€ 10.000,00;
➤ Manutenzione ordinaria patr.	€ 35.000,00;
➤ Servizio biblioteca	€ <u>26.400,00;</u>
TOTALE	€ 330.970,00

CONSIDERATO che, la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;

CONSIDERATO che, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l'abitazione principale e aree edificabili, come definiti per l'IMU ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli;

RILEVATO che ai fini TASI si deve richiamare l'art. 13 del D.L. 201/2011 in cui è racchiuso il regime applicativo dell'abitazione principale, nel quale rientrano anche le abitazioni assimilate per legge o per regolamento comunale a quella principale. Pertanto per tutte le ipotesi di abitazione principale l'obbligo di versamento dell'imposta ricade interamente sul proprietario e non sull'occupante. Fattispecie rilevante solo per gli immobili A/1, A/8, A/9;

RILEVATO che, al fine di garantire gli equilibri di bilancio per l'anno 2018, si rende necessario **CONFERMARE** l'aliquota tasi nella misura del 2 per mille per gli altri fabbricati e per le aree fabbricabili e nella misura dell'1 per mille per gli immobili relativi all'abitazione principale classati nelle categorie catastali A/1, A/8/e A/9;

RICORDATO quindi che la tasi per l'anno 2018 sarà riscossa, come da disposizioni di legge, in due rate scadenti il:

- 16 giugno per l'acconto del 50%;
- 16 dicembre per il saldo relativo all'intero periodo d'imposta 2018;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 in materia di potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

RITENUTO di stabilire la percentuale del 70% di contribuzione a carico del locatore (proprietario) dell'immobile e per la restante parte, relativa al 30% a carico del locatario (affittuario);

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 24/12/2011, il quale testualmente recita: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di

previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n.446 del 1997”;

VISTO il D.M. 9/2/2018 di proroga al 31/3/2018 l'approvazione del Bilancio unico di previsione 2018/2020;

VISTO il D. Lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 267/2000;

CON VOTI 10 favorevoli e n. 2 astenuti (Pendezza, Tremolada)

DELIBERA

1. **DI RECEPIRE** le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio per l'anno 2018 per quanto riguarda la fiscalità locale;
2. **DI CONFERMARE**, per quanto di competenza, la seguente situazione:
 - a. **1 per mille** per le abitazioni principali classificate in categoria catastale A1/A8/A9 (SONO ESENTI LE ALTRE CATEGORIE CATASTALI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE);
 - b. **2 per mille** per tutti gli altri fabbricati e aree fabbricabili;
3. **DI STABILIRE** che il locatore (proprietario dell'immobile) sarà tenuto a versare il 70% del tributo tasi, mentre la restante parte del 30% sarà a carico del locatario (affittuario);
4. **DI INDIVIDUARE** i costi dei servizi indivisibili a cui si intende garantire la copertura attraverso il tributo tasi come sopra evidenziato nel presente atto;
5. **DI DARE ATTO** che il versamento del tributo TASI per l'anno 2018 è possibile effettuarlo come da disposizioni di legge:
 - 16 giugno per l'acconto del 50%;
 - 16 dicembre per il saldo relativo all'intero periodo d'imposta 2018;
6. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio ai sensi dell'articolo 13 comma 15 del decreto legge 6/12/2011 n. 201 (L 214/2011);

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

valutata l'urgenza di concludere tempestivamente il procedimento amministrativo, con ulteriore votazione in forma palese, con voti favorevoli n. 10 e n. 2 astenuti (Pandezza, Tremolada) , espressi nelle forme di legge.

D I C H I A R A

immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 T.U. 267/2000.

Il Sindaco
Danilo Quadri

Sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Giuliani Enrico Maria

Sottoscritto digitalmente
